



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
83^a Seduta
Martedì 10 dicembre 2019

Deliberazione n. 470 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Edilizia residenziale pubblica. Proroga termini. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 8/1995, 32/1996, 57/2017.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Domenico Tallini
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 16, assenti 15
...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i cinque articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito - presenti e votanti 16, a favore 16 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 13 dicembre 2019



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 470 del 10 dicembre 2019

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. PROROGA TERMINI.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI

8/1995, 32/1996, 57/2017

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 2019.

Reggio Calabria, 13 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
F.to: (Nicola Irto)





RELAZIONE

La presente legge si compone di cinque articoli e apporta alcune modifiche di carattere ordinamentale all'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1995, n.8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), alla legge regionale 25 novembre 1996, n.32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e alla legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57 (Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale). L'articolo 1 della proposta in esame modifica i commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1995, n.8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) consentendo, nel primo caso, la permanenza temporanea, in tutti gli alloggi occupati senza titolo, dei nuclei familiari che alla data del 30 novembre 2019, e non più del 30 novembre 2018, si trovano in condizione di grave disagio socio – economico e in presenza di figli minori portatori di handicap, persone di età superiore a 70 anni, donne in stato di gravidanza, nel secondo caso, invece, ai nuclei familiari in possesso dei requisiti per ottenere la regolarizzazione dei rapporti locativi o la permanenza temporanea, la modifica consente di poter presentare agli Enti proprietari o gestori, la relativa istanza entro centoottanta giorni decorrenti dal 1° gennaio 2020, e non più dal 1° gennaio 2019.

L'articolo 2 modifica rispettivamente il comma 1- sexies dell'articolo 1 e il comma 7-bis dell'articolo 52 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). In entrambi i casi vengono procrastinati al 30 giugno 2020 i termini ivi previsti, ovvero i termini entro i quali la Giunta Regionale adotta apposito regolamento per stabilire i requisiti di accesso e di permanenza negli alloggi di ERS (Edilizia Residenziale Sociale), nonché gli enti gestori e/o proprietari di alloggi di ERP inviano all'assessore e al dipartimento regionale competenti, un censimento delle unità immobiliari occupate "senza titolo".

Inoltre, sempre l'articolo 2 della presente legge modifica l'articolo 44 della legge regionale 32/1996 portando a due i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dell'utenza che fanno parte della Commissione della mobilità costituita presso l'ente gestore e specificando, altresì, che tutti i componenti della predetta Commissione svolgono la loro attività esclusivamente a titolo gratuito.

L'articolo 3, infine, modifica gli articoli 3 e 4 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57 (Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale). In particolare il comma 1, lettera a), della proposta stabilisce che gli assegnatari di alloggi di ERP, di proprietà o gestiti dall'Aterp regionale che, alla data del 30 giugno 2019, sono morosi nel pagamento del canone di locazione e di ogni altro onere accessorio, possono sanare la propria posizione debitoria entro il 30 giugno 2020 versando l'importo dovuto in unica soluzione o con rateizzazioni concordate dalle parti.





Consiglio Regionale della Calabria

Inoltre, entro il 30 giugno 2020, termine così modificato dalla legge in esame, gli assegnatari, in deroga all'articolo 38, comma 4, della l.r. n. 32/96, potranno presentare in sanatoria, ai fini della rideterminazione del canone di locazione del proprio alloggio, l'effettivo reddito complessivo percepito dal nucleo familiare negli ultimi cinque anni.

Con il comma 1, lettera b), viene altresì stabilito che entro il 30 giugno 2020 sia l'Aterp regionale che i Comuni possono predisporre nuovi e appositi programmi di alienazione degli alloggi e degli altri immobili di proprietà. Tale disposizione appare necessaria poiché molti Comuni, proprietari di immobili di ATERP, non sono riusciti a rispettare il termine precedentemente stabilito dalla normativa regionale vigente (30 aprile 2019) considerato che il Governo precedente aveva prorogato al 31 luglio 2019 il termine ultimo per l'approvazione dei rispettivi Bilanci di previsione. I nuovi programmi dovevano essere inseriti e approvati con la manovra di bilancio.

L'articolo 4 definisce la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 5 l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Tipologia della presente legge.

Gli articoli 1, 2 e 3 introducono modifiche a norme regionali di carattere esclusivamente ordinamentale che non incidono in termini di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 1 modifica l'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 in (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) già modificata e integrata dalla l.r. n. 38/2018 e dalla l.r. n. 47/2018, che hanno superato positivamente sia il vaglio del Governo su eventuali profili di incostituzionalità e sia quello della Corte dei Conti della Calabria sull'aspetto finanziario della normativa regionale.

L'articolo 2 modifica il comma 1- sexies dell'articolo 1 e il comma 7-bis dell'articolo 52 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) sulla quale si è già inciso, in passato, attraverso la l.r. n. 57/2017, la l.r. n. 19/2018 e la l.r. n. 47/2018, che hanno superato positivamente sia il vaglio del Governo su eventuali profili di incostituzionalità e sia quello della Corte dei Conti della Calabria sull'aspetto finanziario della normativa regionale. Modifica inoltre degli aspetti marginali dell'articolo 44 precisando che i componenti della commissione di mobilità partecipano alla stessa esclusivamente a titolo gratuito.

L'articolo 3 modifica il comma 1 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 4, della legge regionale 22 dicembre 2017, n.57 (Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale) già a sua volta modificata e integrata dalla l.r. n. 19/2018 e dalla l.r. n. 47/2018, già vagliate positivamente dal





Consiglio Regionale della Calabria

Governo su eventuali profili di incostituzionalità e dalla Corte dei Conti della Calabria sull'aspetto finanziario della normativa regionale.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

Le modifiche alle leggi regionali 8/1995, 32/1996, e 57/2017 non comportano oneri finanziari in quanto si limitano a procrastinare, sostanzialmente, dei termini già in passato modificati, al fine di agevolare nella regolarizzazione della loro posizione di determinati occupanti abusivi di alloggi di edilizia residenziale pubblica senza incidere sugli aspetti economici della stessa.

Tabella 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Modifica l'articolo 1 della legge regionale 8/1995	/	/	/
Art. 2	L'articolo 2 modifica il comma 1 – sexies dell'articolo 1, i commi 1 e 3 dell'art. 44 e il comma 7 – bis dell'articolo 52 della legge regionale 25 novembre 1996, b, 32	/	/	/
Art. 3	L'articolo 3 modifica il comma 1 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 4, della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57	/	/	/
Art. 4	Clausola di invarianza finanziaria	/	/	/
Art. 5	Entrata in vigore	/	/	/

Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

La presente legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
//	//	//	//
Totale	//	//	//

IL SEGRETARIO
F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria)





Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 8/1995)

1. L'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale Pubblica) è così modificato:

a) al comma 1 bis, le parole: "30 novembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2019"

b) al comma 1 ter, le parole: "1 gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2020".

Art. 2

(Modifiche alla l.r. 32/1996)

1. La legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è così modificata:

a) all'articolo 1, comma 1 sexies, le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";

b) all'articolo 44, comma 1, le parole: "1 rappresentante designato" sono sostituite dalle seguenti: "2 rappresentanti designati" e all'articolo 44, comma 3, dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: "I componenti della Commissione, di cui al comma 1, svolgono il loro incarico a titolo gratuito e onorifico";

c) all'articolo 52, comma 7 bis, le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020".

Art. 3

(Modifiche alla l.r. 57/2017)

1. La legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57 (Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale) è così modificata:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "del 30 giugno 2019" e le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";

b) all'articolo 4, comma 1, le parole: "30 aprile 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020".





Consiglio Regionale della Calabria

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

E' conforme all'originale e si compone di n. 7 pagine.

Reggio Calabria, 13 dicembre 2019



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)